

(N. 248)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PREZIOSI, SCHIAVETTI, NENNI Giuliana e FERRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1963

Norme per la istituzione di un ruolo ad esaurimento del personale tecnico che disimpegna attività specializzata nei servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri

ONOREVOLI SENATORI. — La Presidenza del Consiglio dei ministri utilizza da molti anni l'opera di personale specializzato, estraneo all'Amministrazione statale.

Questo personale è adibito all'attività dei Servizi delle informazioni e proprietà letteraria, eccetera, della Presidenza stessa.

Si tratta di redattori, recensori, *speakers*, annunciatori, interpreti, intercettatori, eccetera, i quali rendono possibile l'assolvimento concreto di compiti istituzionali e permanenti di detti Uffici della Presidenza.

Questo personale, però, ha sempre prestato la sua opera continuativa senza alcuna garanzia nè di carattere giuridico nè di carattere economico, e senza poter godere neppure dei benefici previsti per la tutela del rapporto d'impiego sia privato che pubblico.

Per sanare in qualche modo questa situazione di disagio fu presentato al Parlamento un disegno di legge d'iniziativa governativa, che poi è diventato la legge 23 giugno 1961, n. 520.

Con questo provvedimento si cercò di dare un certo *status* a questo personale, consentendogli una forma di assunzione con il sistema del contratto a termine rinnovabile.

In sede di applicazione di detta legge, però, si fissarono con scarsa ponderazione dei requisiti, specialmente in materia di titoli di studio, i quali ponevano delle condizioni restrittive che escludevano dal beneficio del contratto la maggior parte degli specializzati, a vantaggio dei quali la legge era stata fatta. Costoro erano proprio i più qualificati, avendo dato prova della loro capacità di specialisti durante lunghi anni di servizio.

È accaduto così che il personale con minore anzianità, e quindi con minore esperienza professionale, ha ottenuto l'assunzione a contratto a termine, mentre poche decine di unità sono rimaste fuori.

È da ricordare che durante il dibattito svoltosi in seno alle Commissioni competenti del Senato e della Camera furono ap-

provati due ordini del giorno con i quali il Governo si impegnava a sistemare in linea definitiva la posizione del personale estraneo in servizio presso la Presidenza del Consiglio.

È pertanto ricollegandoci allo spirito di quegli ordini del giorno che presentiamo questo disegno di legge sicuri di assolvere a un dovere di giustizia nei confronti di una categoria di lavoratori che ha servito e

serve fedelmente lo Stato in uno dei più delicati servizi della pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda l'onere finanziario nell'articolo 8 abbiamo indicato i capitoli del bilancio del Tesoro sui quali hanno gravato e gravano tuttora le spese per la retribuzione della presente legge.

E pertanto vi preghiamo di accettare il seguente disegno di legge:

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'attività specializzata relativa ai Servizi informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri è disimpegnata da apposito personale costituito da esperti.

### Art. 2.

Presso i Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un ruolo di esperti ad esaurimento, nel quale è inquadrato il personale in atto addetto ai Servizi, che alla data del 1° gennaio 1963 abbia espletato funzioni di esperto linguistico nelle lingue straniere per almeno otto anni complessivi.

### Art. 3.

L'inquadramento di detto personale è disposto in relazione alle mansioni esercitate, prescindendosi dal possesso del titolo di studio o di specializzazione.

## Art. 4.

Il trattamento economico del personale di cui alla presente legge è stabilito in classi di stipendio corrispondenti rispettivamente ai coefficienti 229, 271 e 325.

Si fa luogo all'attribuzione della seconda e della prima classe di stipendio al compimento rispettivamente di 10 e 20 anni di anzianità di servizio.

A norma di vigenti disposizioni di legge si applicano in favore del suddetto personale gli aumenti biennali di stipendio.

Allo stesso personale competono altresì le quote di aggiunta di famiglia, nonchè i trattamenti integrativi a qualunque titolo disposti in favore degli impiegati civili dello Stato, successivamente all'approvazione della Tabella degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

## Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge al personale indicato nell'articolo 2 compete il trattamento economico stabilito nel precedente articolo 4 per le classi di stipendio attribuibili al compimento di anni 10 e 20 anni di anzianità di servizio, in quanto questa sia stata dal suddetto personale maturata.

A tal fine è valutato il servizio reso complessivamente fino alla data dell'inquadramento nel ruolo.

Al personale della classe iniziale di stipendio, in relazione all'anzianità già acquisita e a quello della seconda e prima classe, in relazione all'anzianità eccedente gli anni 10 e gli anni 20 di servizio, sono attribuiti sugli stipendi spettanti tanti aumenti periodici quanti sono i bienni compresi nella predetta anzianità.

I periodi di anzianità di cui al precedente comma sono altresì valutati ai fini della maturazione del diritto all'attribuzione della classe superiore di stipendio.

## Art. 6.

Al personale inquadrato a norma della presente legge è data la facoltà di riscattare i periodi di servizio prestato ai fini del trattamento di quiescenza.

Il personale stesso sarà mantenuto in servizio fino alla maturazione del periodo minimo dell'anzianità pensionabile qualora abbia raggiunto il limite di età previsto dalle vigenti disposizioni e comunque non oltre il 70° anno di età.

## Art. 7.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni dettate nello Statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

## Art. 8.

All'onere relativo all'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti nel capitolo 145 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, integrati da quelli derivanti da corrispondenti riduzioni da operare sui capitoli 169, 170 e 176 dello stesso stato di previsione.

## Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.